

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Rilascio dell'autorizzazione per la produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri, ai sensi della legge 1096/1971 e s.m.i. e dell'art. 19 del D.lgs 214/2005. Ditta Coop. Pantano fra Produttori Agricoli S.C. di Tarquinia (VT).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale del 18.02.2002 n.6 e successive modificazioni concernente: Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale del 06.09.2002, n.1 “ Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 987 del 18.06.1931 “Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 214, del 19 agosto 2005: “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150, del 2 agosto 2007, concernente “Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi”, che all'art. 12, primo comma, dispone che la licenza per la produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri prevista dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituita dall'autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

VISTA la Legge Regionale n. 20/96 “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536”;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche ed integrazioni, che fra l'altro conferisce la delega ai comuni in materia di concessioni per l'apertura di aziende florovivaistiche e per il commercio di piante, semi e bulbi ai sensi della ex L.987/31;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata dalla Coop. Pantano fra Produttori Agricoli, sita nel Comune di Tarquinia (VT), Strada Provinciale Porto Clementino, P. IVA 00116210568, per la produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri prot. N. 118674 del 31 luglio 2008 e suoi allegati;

CONSIDERATO che il D. Lgs. 214/05 ha abrogato la L.987/31;

CONSIDERATO che l'autorizzazione per la produzione e vendita di prodotti sementieri non rientra tra le competenze delegate con L. R. 14/99;

CONSIDERATO che l'articolo 19 del d.lgs. 214/05 prevede che siano i Servizi Fitosanitari Regionali a rilasciare le autorizzazioni, e quindi, anche, l'autorizzazione per la produzione e vendita di prodotti sementieri;

CONSIDERATO che al momento sono in corso di definizione i requisiti di professionalità e le dotazioni minime delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 214/2005, che saranno emanati con apposito decreto ministeriale;

CONSIDERATO che nelle more dell'emanazione di detto decreto è necessario comunque concedere le autorizzazioni, salvo adeguamento e nuova verifica dei requisiti non appena il decreto sarà emanato;

CONSIDERATO che il legale rappresentante della Coop. Pantano si è impegnato con la stessa richiesta ad adeguare l'impianto ai requisiti di cui all'art. 49, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 214/2005 non appena emanato;

VISTO il verbale del sopralluogo presso lo stabilimento di produzione della Coop. Pantano, effettuato dai tecnici incaricati dal Servizio Fitosanitario in data 18 settembre 2008, sulla base della verifica del processo produttivo, con il quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

CONSIDERATO che la Coop. Pantano ha presentato l'attestazione di versamento di € 100,00 a titolo tassa fitosanitaria a mezzo bollettino di versamento su C/CP n. 95/190 del 29/07/2008 presso l'Ufficio Postale 154;

RITENUTO di poter concedere l'autorizzazione per la produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri condizionandola all'adeguamento secondo i requisiti di cui all'art. 49, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 214/2005 allorquando il decreto sarà emanato

DETERMINA

per quanto in premessa,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 12, comma 1 del Decreto Legislativo n. 150 del 2 agosto 2007, e dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005,

di autorizzare la Ditta Coop. Pantano fra Produttori Agricoli S.Coop. con sede legale nel Comune di Tarquinia (VT), Strada Provinciale Porto Clementino, P. IVA 00116210568, con stabilimento di produzione ubicato nella medesima sede, all'esercizio dell'attività di produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri, per le specie Triticum aestivum, Triticum durum, Avena sativa, Hordeum vulgare, Vicia faba var. minor, Vicia sativa, tutte per la tipologia 'semente certificata di seconda riproduzione'.

La Ditta Coop. Pantano fra Produttori Agricoli è obbligata a:

1. informare immediatamente il Servizio Fitosanitario del Lazio di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa alle sementi presenti in azienda;
2. ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario del Lazio e collaborare con esso in ogni altro modo;

3. comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa e restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione nel caso di cessazione dell'attività;
4. riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente l'attività della cooperativa in materia sementiera;
5. adempiere comunque a tutti gli altri obblighi previsti dalla L .n .1096/71, dal D.P.R. 1065/73, dal DLgs n. 214/05 e dal DLgs n.150/2007;
6. adeguare l'impianto, al momento dell'emanazione del Decreto Ministeriale concernente i requisiti di cui all'art. 49, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 214/2005, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal DLgs n. 214/05 comporta le sanzioni amministrative stabilite all'art. 54 del medesimo Decreto.

La presente autorizzazione non sostituisce eventuali diverse autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altre autorità, che dovranno essere preventivamente acquisite a cura della cooperativa Pantano.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. G. Magrini